

# ASSOCIAZIONE CULTURALE "CREMONA BRICKS"

## STATUTO

### **ART. 1 DEFINIZIONE**

1.1 L'Associazione culturale denominata "CREMONA BRICKS" è una libera associazione di fatto, apartitica, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo II/Cap. III, art. 36 e segg. del Codice civile, nonché del presente Statuto.

1.2 Il logo dell'Associazione è il seguente: "di forma rettangolare, su sfondo bianco, raffigurante la scritta "Cremona" trasversale in colore blu, intersecante la scritta "Bricks" gialla con contorno interno nero e bordo esterno rosso, e con lieve ombreggiatura".

1.3 L'associazione gode dello status RLUG (Recognized LEGO User Group) da parte di The LEGO® Company, status soggetto annualmente a revisione e, in ultima analisi, persino a revoca per motivi gravi. In quanto tale ha diritto ad un proprio Ambassador.

### **ART. 2 FINALITA'**

2.1 L'Associazione "CREMONA BRICKS" di seguito denominata "Associazione" si costituisce con la finalità di coltivare la passione per il gioco e la collezione dei mattoncini Lego®, svolgendo tutte quelle iniziative necessarie a favorire l'aggregazione degli individui che condividono lo stesso interesse, assolvendo così alla funzione sociale di maturazione e di crescita umana e civile, nel pieno rispetto della dignità e libertà degli associati e dei terzi.

### **ART. 3 ATTIVITA' SOCIALI**

3.1 Per il perseguimento delle proprie finalità ed il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione stabilisce la propria sede legale in Cremona, Galleria XXV Aprile n. 2.

3.2 L'associazione "CREMONA BRICKS", per il raggiungimento dei suoi fini, promuove varie attività, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo né tassativo:

1. Organizzazione di fiere ed eventi locali e su tutto il territorio italiano aventi a contenuto l'esposizione lo scambio e la compravendita di costruzioni con mattoncini Lego®;
2. Coordinamento dei soci per la partecipazione ad eventi nazionali ed internazionali;
3. Organizzazione di conferenze e dibattiti;

4. *Realizzazione, diffusione e scambio di materiali informativi, sia cartacei che a mezzo web, anche costituendo e partecipando a siti e forum;*
5. *Realizzazione di opere in mattoncini Lego con il contributo dei soci e di proprietà dell'Associazione.*
6. *Collaborazione e accordi con soggetti terzi e con altri gruppi, anche spontanei, che perseguono imedesiimi scopi sociali dell'Associazione;*
7. *Aderire, anche temporaneamente, ad altri organismi giuridicamente identificati e con cui condividele finalità statutarie.*

## **ART. 4 SOCI**

### **4.1 I soci sono così suddivisi:**

1. *SOCI FONDATORI: sono tutti coloro che hanno costituito l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo, e che in esso risultano identificati.*
2. *SOCI ORDINARI: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.*
3. *SOCI ONORARI: sono nominati dai soci fondatori a loro insindacabile giudizio, e possono essere scelti tra personaggi che si sono distinti per spontanee attività in favore dell'Associazione. Possono partecipare alle Assemblee ma non hanno diritto di voto. Sono esonerati dal versamento di quote annuali.*
4. *SOCI BENEMERITI: sono nominati dal Consiglio Direttivo, anche su proposta dell'Assemblea dei Soci, per aver sostenuto economicamente l'Associazione con donazioni, lasciti o altri contributi economici volontari e/o saltuari. Possono partecipare alle Assemblee ma non hanno diritto di voto.*

**4.2** *La qualità di socio può essere persa per spontanea rinuncia, espulsione o decadenza per mancato pagamento della quota annuale.*

## **ART. 5 DIRITTI DEI SOCI**

**5.1** *Tutti i soci in regola con il pagamento dell'iscrizione annuale hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.*

**5.2** *I soci minorenni votano tramite gli esercenti la potestà genitoriale o i nominati tutori come identificati nella domanda di ammissione all'Associazione.*

**5.3** *Il voto dei soci ha valore unitario ed è delegabile nelle forme e nelle modalità di cui al regolamento elettorale.*

5.4 Tutti i soci in regola con il pagamento della quota hanno diritto ad essere informati sulle attività dell'Associazione, di partecipare alle iniziative, di esprimere diritto di voto per l'elettorato attivo e passivo (quest'ultimo escluso per i minori), visionare i documenti contabili, le delibere, i bilanci, i rendiconti ed i registri, nonché recedere dall'Associazione.

5.5 La suddivisione dei soci nelle categorie di cui all'art. 4 non comporta alcuna differenza tra essi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

## **ART. 6 DOVERI DEI SOCI**

6.1 È obbligo del socio versare la quota annuale nell'importo e nelle modalità definite dal consiglio direttivo annualmente.

6.2 Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, l'eventuale regolamento interno, le deliberazioni assunte dagli organi sociali, nonché a rispettare le idee, la libertà e la personalità degli altri soci.

6.3 I soci hanno l'obbligo di essere coerenti con le finalità statutarie e prestare il proprio impegno personale e spontaneo nelle attività dell'Associazione nei limiti delle loro possibilità intellettuali e materiali.

6.4 Ogni comportamento difforme, recante pregiudizio agli scopi o al patrimonio o all'immagine dell'associazione o ad uno o più dei soci stessi, compreso il mancato versamento della quota di adesione nel termine prescritto dal Consiglio Direttivo, verrà vagliato dal Consiglio Direttivo che prenderà i provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1, punto 10, del presente statuto.

## **ART. 7 QUOTE ASSOCIATIVE**

7.1 L'importo della quota associativa annuale viene stabilita dal Consiglio Direttivo.

7.2 Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili né soggetti a rivalutazione.

7.3 Il mancato versamento della quota associativa annuale non fa perdere la qualifica di socio, ma esclude dalle attività ad essi riservati salvo la partecipazione alle assemblee.

7.4 Salvo ritardo scusabile da valutarsi caso per caso esolo se sanato per ogni annualità di cui è stato omesso il versamento, riabilita a godere dei pieni diritti riservati dallo statuto ai soci.

## **ART. 8 DOMANDA DI AMMISSIONE**

8.1 Chi intende aderire all'associazione deve presentare domanda scritta di ammissione a mezzo apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo.

8.2 L'Associazione utilizza i dati personali dei soci solo per le finalità statutarie e nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive normative intervenute sulla tutela dei dati personali.

8.3 Nel caso l'aspirante socio sia minore di età, la domanda di ammissione deve essere presentata e firmata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

8.4 In caso di accoglimento della domanda, l'iscrizione nel libro soci avverrà solo dopo il versamento della quota annuale di adesione.

8.5 In caso di rigetto per incompletezza della domanda, che avverrà con comunicazione scritta e contestuale motivazione del Consiglio Direttivo, il socio potrà ripresentare la domanda corredata dagli eventuali documenti mancanti.

8.6 Le date di presentabilità della domanda di ammissione alla Associazione verranno stabilite dal consiglio direttivo annualmente, in caso di domanda presentato fuori da detti termini sarà ritenuta valida per l'anno successivo e di diritto datata 1 gennaio.

## **ART. 9 ORGANI SOCIALI**

9.1 Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Probiviri;
5. l'Ambassador.

## **ART. 10 ASSEMBLEA DEI SOCI**

10.1 L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto all'interno della associazione, ed è atto ad assicurare una corretta gestione della stessa, possono parteciparvi tutti i soci anche quelli non in regola con il versamento della quota associativa benché questi non abbiano diritto di voto, essendo il massimo organo di governo dell'Associazione.

10.2 Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

10.3 L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno il 30% degli associati.

10.4 In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

10.5 Validamente costituita l'Assemblea, tanto in via ordinaria che straordinaria, le delibere sono validamente approvate a maggioranza dei presenti.

10.6 La convocazione va effettuata almeno 5 giorni lavorativi prima della data dell'assemblea con le modalità ritenute più efficaci per darne la massima conoscenza ai soci, nonché attraverso pubblica affissione presso la sede legale.

10.7 Dalle delibere assembleari deve essere data pubblicità e deve essere redatto verbale dal segretario che le conserva, infatti tutti i soci possono prenderne visione sia delle delibere che del verbale della assemblea.

## **ART. 11 POTERI DELL'ASSEMBLEA**

11.1 L'Assemblea riunita in sessione ordinaria delibera su:

1. elezione del Consiglio direttivo e dei Proviviri;
2. approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
3. approvazione degli eventuali regolamenti;
4. nomina fra i soci, anche su proposta del consiglio direttivo, uno o più esperti per settore di competenza che affianchi il consiglio direttivo e che partecipi alle sedute di quest'ultimo;
5. votazione a maggioranza semplice dei presenti, anche per alzata di mano;

11.2 L'Assemblea riunita in sessione straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

11.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente pro-tempore dell'Associazione, con l'ausilio del segretario che redige verbale di ogni seduta, da entrambi sottoscritto.

## **ART. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO**

12.1 Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e svolge funzione prettamente amministrativa.

12.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile tra un minimo di 3 ed un massimo di 9, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti dopo che questa ne ha deciso il numero con separata votazione.

12.3 Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno un terzo dei membri che lo compongono e comunque non meno di tre.

12.4 I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili non più di tre volte, anche non consecutive.

12.5 Per il primo esercizio il Consiglio Direttivo è composto dai soci fondatori.

12.6 Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

12.7 Si riunisce in media 3 volte all'anno e può essere convocato dal Presidente o da almeno un terzo dei componenti, su richiesta motivata, oppure su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

12.8 Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

12.9 Tra i membri del direttivo vengono eletti un Segretario ed un Tesoriere che durano in carica 3 anni o fino alla scadenza naturale del Consiglio.

### **ART. 13 POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

13.1 Nella gestione ordinaria Il Consiglio Direttivo:

1. *elegge il Presidente dell'Associazione, che viene scelto tra i membri del Consiglio Direttivo;*
2. *stabilisce le linee programmatiche da realizzare;*
3. *predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea;*
4. *formalizza le proposte per la gestione dell'Associazione;*
5. *elabora il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo annuale;*
6. *elabora il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;*
7. *stabilisce gli importi delle quote annuali dei soci;*
8. *predispone i regolamenti dell'Associazione;*
9. *redige verbale di ogni seduta, a cura del Segretario, che lo conserva;*
10. *applica le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione avverso quei soci che violino i principi statutari e che non rispettino i doveri di cui all'art. 5 del presente statuto. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 15 giorni al Collegio dei Probi Viri dell'Associazione;*
11. *aggiorna l'elenco SOCI.*

### **ART. 14 PRESIDENTE**

*14.1 Il Presidente dura in carica 3 anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.*

*14.2 Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.*

*14.3 Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione e può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi, riscuotere pagamenti di ogni natura e rilasciare quietanza.*

*Può conferire ai soci procura speciale o generale per la gestione di attività varie.*

*14.4 In casi eccezionali di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza spettanti al solo Consiglio Direttivo, salvo ottenerne ratifica alla prima seduta possibile.*

### **ART. 15 VICEPRESIDENTE**

*15.1 Il Vicepresidente è nominato dal Presidente e scelto fra i membri del Consiglio Direttivo; sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni qualora questi lo deleghi, per assenza od impedimento.*

### **ART. 16 SEGRETARIO**

*16.1 Il segretario viene eletto fra i membri del Consiglio Direttivo dallo stesso Consiglio, dura in carica 3 anni e decade insieme al Consiglio.*

*16.2 Redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendoli insieme al Presidente, conserva e custodisce il libro soci ed i verbali.*

*16.3 Coadiuvava il Presidente o lo aiuta nell'organizzazione delle sedute.*

### **ART. 17 TESORIERE**

*17.1 Il tesoriere viene eletto tra i membri del Consiglio Direttivo dallo stesso Consiglio, dura in carica 3 anni e decade insieme al Consiglio.*

*17.2 Ha la gestione economica dell'Associazione e prepara le bozze dei bilanci da sottoporre all'Assemblea, cura la gestione degli incassi e dei pagamenti, su delega del Presidente.*

### **ART. 18 COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

*18.1 Il Collegio dei Probiviri costituisce l'organo di garanzia per giudicare ricorsi e contestazioni, col ruolo di comporre amichevolmente, ove possibile, eventuali controversie.*

*18.2 Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 soci eletti in Assemblea, qualora questa ne ritenga opportuna la nomina. Dura in carica 3 anni.*

*18.3 Decide insindacabilmente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.*

*18.4 I Probiviri devono essere scelti possibilmente fra quei soci che non siano già membri del Consiglio Direttivo o che ricoprano la carica di Presidente.*

### **ART. 19 AMBASSADOR**

*19.1 L'Ambassador è un membro dell'associazione che rappresenta il contatto ufficiale con the LEGO® Company ed intrattiene formalmente tutte le comunicazioni riguardanti l'associazione tramite la piattaforma LAN (LEGO Ambassador Network).*

*19.2 Collabora a stretto contatto con il Consiglio Direttivo, senza farne obbligatoriamente parte. In questo caso non ha potere decisionale, ma può essere invitato dal Consiglio alle proprie riunioni.*

*19.3 Svolge la sua attività gratuitamente, per non più di tre mandati, anche non consecutivi.*

*19.4 Per il primo esercizio l'Ambassador è uno dei soci fondatori, offertosi volontariamente. Poi viene eletto dal Consiglio Direttivo.*

### **ART. 20 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

*20.1 Il patrimonio e le risorse economiche dell'Associazione possono essere costituita:*

- 1. beni, immobili e mobili;*
- 2. contributi di qualunque natura, purché legali;*
- 3. donazioni e lasciti;*
- 4. rimborsi;*
- 5. attività marginali di carattere commerciale o produttivo;*
- 6. finanziamenti pubblici;*
- 7. accantonamenti o altre disponibilità patrimoniali.*



20.2 I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

20.3 Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accattate dall'assemblea, che delibera sul loro utilizzo, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.

20.4 Tutte le cariche elettive sono gratuite.

20.5 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

20.6 In caso di disponibilità economica, sono contemplati i rimborsi spesa per le attività relative all'Associazione purché documentate.

## **ART. 21 ESERCIZIO ECONOMICO**

21.1 L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

21.2 Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

21.3 Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di febbraio

21.4 Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 10 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

## **ART. 22 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

22.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, a norma dell'art. 10 comma 2 del presente statuto. Il patrimonio residuo dell'ente, dedotto il passivo, deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662

## **ART. 23 NORME TRANSITORIE E FINALI**

23.1 Il presente statuto deve essere osservato come norma fondamentale dell'Associazione. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia, al Codice

*Civile Italiano, alla legge 383/2000 e al D.Lgs. 460/1997 e succ. mod. ed ogni altra norma vigente nell'ordinamento italiano che regoli il settore.*

*23.2 Le norme introdotte con la revisione statutaria di cui alla assemblea straordinaria del 12 giugno 2022 entrano in vigore dalla pari data e non hanno valenza retroattiva.*

*CREMONA, 12 giugno 2022*

*Il presente documento è composto da n. 5 pagine 10 facciate.*